



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 7 maggio 2019

Egregio Signor
Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro le consulenze della Fondazione Edmund Mach.

Nel sito istituzionale della Fondazione Edmund Mach si legge che *“dal 2008 la Fondazione continua gli scopi e l'attività dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige, fondato nel 1874. E' una prestigiosa istituzione che ha conseguito negli anni importanti traguardi a livello internazionale nella formazione, nella ricerca e nel trasferimento tecnologico in campo agricolo, agroalimentare e ambientale”*.

La sua mission risulta inequivocabilmente centrata e riconosciuta negli ambiti della ricerca e formazione trentine, risultando a pieno titolo un'eccellenza tra gli enti a partecipazione e finanziamento pubblico della Provincia autonoma di Trento.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha recentemente assunto una posizione netta rispetto all'attività di consulenza alle imprese agricole trentine svolta dalla FEM, laddove la stessa esercita, oltre alle attività di interesse generale che le sono affidate dalla legge, anche attività commerciali.

FEM, istituita con legge provinciale del 2 agosto 2005 n. 14, recante “Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle L.P.13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, L.P. 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse”. In particolare, FEM è affidata dalla legge la gestione dei servizi di interesse generale precedentemente svolti dall'Istituto pubblico di San Michele all'Adige, subentrando nell'attività di rilevazione e ricerca già svolte dal predetto Istituto, nonché nei suoi



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

rapporti attivi e passivi, e realizza primari interessi pubblici della Provincia, individuati nella legge istitutiva.

In base alla legge istitutiva, FEM “promuove, realizza e sviluppa attività di ricerca e di sperimentazione scientifica, (...), nonché di servizio e assistenza tecnica alle imprese, finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all’agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare e forestale (...). Svolge la sua attività con attenzione a usarne i risultati a vantaggio dello sviluppo locale nella sua dimensione sociale, economica e culturale” (articolo 1).

Nella propria attività, FEM deve ispirarsi al principio di “promozione di iniziative di carattere imprenditoriale basate sulla creazione di nuova conoscenza e sul suo sfruttamento” (art. 3, comma 1, lett. n).

La legge istitutiva definisce FEM come ente di interesse pubblico senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato (articolo 5).

FEM, inoltre, ha un fondo di dotazione, costituito da beni immobili e mobili e da dotazioni finanziarie conferite dai soci all’atto della costituzione della fondazione o successivamente (articolo 10). La legge prevede che lo Statuto garantisca alla Provincia di mantenere il controllo della Fondazione (articolo 12) e, se esercita attività commerciale, FEM è tenuta alla separazione contabile delle attività (articolo 14, comma 2).

Sulla base delle previsioni normative sopracitate, l’AGCM ha inteso svolgere alcune considerazioni in ordine alle loro ricadute concorrenziali, segnalando in particolare:

- dall’ultimo bilancio approvato risulta che FEM, pur agendo per legge e Statuto senza scopo di lucro, svolge molteplici attività, tra cui anche quella commerciale di vendita dei servizi di consulenza alle imprese agricole trentine, attività che concorre a comporre circa un quinto del fatturato della Fondazione. Poiché si tratta di attività di consulenza erogata a titolo oneroso, FEM rientra, almeno per questa parte dell’attività, nella nozione di impresa rilevante per il diritto della concorrenza, che ricomprende qualsiasi soggetto che eserciti attività di natura economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalle modalità di finanziamento, dalla ricerca del profitto o dall’assenza di uno scopo di lucro e a prescindere dalla qualifica formale del soggetto che la svolge;



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- la giurisprudenza eurounitaria, con sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2000, *Aéroports de Paris/Commissione*, T-128/punto 108, ha chiarito che “un ente che svolga sia attività economiche sia attività non economiche è considerato come un’impresa solo per quanto riguarda le prime”;
- la Fondazione si trova a svolgere “l’attività di impresa e a sfruttarne il risultato” (articolo 3, comma 1, lett. n), nell’ambito della consulenza alle imprese agricole trentine, godendo di una posizione di vantaggio rispetto agli altri operatori del mercato. FEM svolge importanti funzioni di ricerca alla stessa demandate dalla Provincia ed è titolare di prerogative istituzionali: per effetto di tali funzioni, ereditate col subentro all’Istituto San Michele dell’Adige, FEM gode della disponibilità di dotazioni/risorse di varia natura ed entità, a condizioni sensibilmente più favorevoli di quelle applicate agli altri operatori di mercato (donazione, comodato gratuito, etc.),
- FEM gode di un importante fattore reputazionale, in qualità di successore dell’Istituto San Michele all’Adige storicamente attivo sul territorio, anche in termini di utilizzo di segni distintivi (il logo indicato per legge) e di ubicazione degli uffici.

Per queste ragioni, l’Autorità ritiene

- che l’attuale disciplina dell’attività di FEM, che prevede la sola separazione contabile per i proventi dell’attività commerciale, violi i principi di parità e non discriminazione tra gli operatori nell’offerta dei servizi di consulenza alle imprese agricole trentine;
- che venga introdotto un obbligo, in capo a FEM, di operare tramite società separata per i servizi di consulenza, in modo da limitare il rischio di sussidi incrociati o commistioni di beni, personale e informazioni che consentono a FEM di operare sul mercato in posizione di vantaggio;
- di assicurare che FEM, all’esito della separazione societaria sopra auspicata, garantisca parità di trattamento alla propria controllata attiva nell’esercizio dell’attività commerciale e a terzi, evitando di replicare in capo al nuovo soggetto la situazione di vantaggio di cui attualmente essa beneficia nel mercato rilevante, in termini di accesso privilegiato o a condizioni più favorevoli alle dotazioni e informazioni strategiche necessarie per l’offerta di servizi avanzati e di precisione alle imprese agricole trentine.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

come e con quali tempistiche la Provincia intende assumere le determinazioni richieste dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi

Cons. prov. Alex Marini